

## Osservatorio sulla Corte di cassazione

---

### Lingua degli atti – Diritto alla traduzione

#### La decisione

**Lingua degli atti – Diritto alla traduzione – Misure cautelari personali – Ordinanza di convalida – Imputato alloglotta – Traduzione in udienza – Traduzione scritta – Necessità – Esclusione** (CEDU, art. 6; c.p.p., artt. 143, 178, 179, 292).

*Non è necessario disporre la traduzione scritta dell'ordinanza applicativa della misura cautelare personale che sia stata emessa dal giudice all'udienza di convalida, alla quale lo straniero alloglotta in stato di arresto o di fermo abbia partecipato con l'assistenza di un'interprete.*

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE PRIMA, 20 novembre 2014 (ud. 8 ottobre 2014) – CORTESE, *Presidente* – LA POSTA, *Relatore* – D'AMBROSIO, *P.M.* (conf.) – S.M., *ricorrente*.

#### Il commento

#### La traduzione degli atti tra tutela linguistica e nodi interpretativi

1. La vicenda sottesa alla decisione annotata può così sintetizzarsi: il 30 maggio 2014 il Tribunale per i minorenni di Messina, in funzione di giudice del riesame, confermava l'ordinanza emessa all'esito dell'udienza di convalida del fermo, con la quale era stata applicata all'indagato extracomunitario alloglotta la custodia cautelare in carcere; l'indagato impugnava detto provvedimento denunciando, tra i motivi di ricorso, la violazione dell'art. 143 c.p.p. e dell'art. 6 CEDU, rilevando l'omessa traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare nella propria lingua – non comprendendo egli l'idioma italiano – con conseguente richiesta di declaratoria di nullità del provvedimento limitativo della libertà personale.

La Cassazione, esaminando il motivo in esame, chiarisce innanzitutto quali siano le norme applicabili alla fattispecie concreta, inquadrandole nel tempo e dando conto dei recenti interventi legislativi che hanno riformato la materia nel periodo immediatamente precedente il ricorso.

I giudici di legittimità richiamano il d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32 il quale, dando attuazione alla direttiva 2010/64/UE<sup>1</sup>, riconosce espressamente il diritto

---

<sup>1</sup> La direttiva stabilisce le norme minime comuni sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e nei procedimenti per l'esecuzione del mandato di arresto europeo. Viene data, in tal modo, attuazione al principio espresso nell'art. 6, n. 3, lett. a), CEDU, in base al quale «ogni accusato ha diritto ad essere informato, nel più breve spazio di tempo, nella lingua che egli comprende ed in maniera dettagliata, della natura e dei motivi della accusa a lui rivolta». Per approfondimenti in tema CURTOTTI, *La normativa in tema di assistenza linguistica tra direttiva europea e nuove prassi applicati-*

all'interprete e alla traduzione obbligatoria di alcuni atti "tipici" espressamente indicati, nonché degli altri atti «ritenuti essenziali per consentire all'imputato di conoscere le accuse a suo carico» con conseguente modifica dell'art. 143 c.p.p.<sup>2</sup>.

Individuato il quadro normativo di riferimento, la questione di diritto da risolvere è costituita dal valutare «se per l'indagato alloglotta che, sottoposto a fermo, partecipi all'udienza di convalida, oltre all'assistenza dell'interprete per le comunicazioni con il difensore, per la comprensione dell'accusa e per la partecipazione all'udienza di convalida, debba essere disposta la traduzione scritta dell'ordinanza che dispone la misura cautelare personale emessa contestualmente dal giudice all'udienza di convalida del fermo».

**2.** Il dato fattuale decisivo sul quale si basa la Corte per gettare le fondamenta della propria decisione consiste nel fatto che l'indagato, nel corso dell'udienza di convalida del fermo, sia stato assistito da un interprete, il quale lo ha reso edotto della contestazione, degli atti compiuti e della motivazione dell'ordinanza applicativa della misura cautelare.

Evidenziato tale aspetto la Cassazione riconosce che il provvedimento rientri nell'orbita dell'art. 143, co. 2, c.p.p., così come riformato dalle indicazioni normative contenute nell'art. 3 della direttiva 2010/64/UE, la quale considera «le decisioni che privano la persona della propria libertà» tra i documenti fondamentali dei quali «va assicurata la traduzione scritta» sia per garantire agli indagati che non comprendono la lingua del procedimento penale di esercitare il diritto di difesa, sia per tutelare l'equità del procedimento.

La Corte dando atto di recepire la *ratio* che ha animato la recente riforma si spinge in un'esegesi, sicuramente suggestiva dal punto di vista dei riferimenti giuridici, ma che si allontana dalla principale finalità che si propone la norma. Vediamola nel dettaglio.

I giudici di legittimità paiono sottovalutare il tenore dell'art. 143, ritenendo che vada interpretato alla luce del combinato disposto degli artt. 391 c.p.p. e 3 della citata direttiva europea. Quest'ultima esclude (§ 4) la necessità di «tradurre i passaggi di documenti fondamentali che non siano rilevanti allo scopo di consentire agli indagati o agli imputati di conoscere le accuse a loro carico» e consente (§ 7) di «fornire una traduzione orale o un riassunto orale di do-

---

ve, in *Proc. pen. giust.*, 2014, 5, 115.

<sup>2</sup> A onor del vero la Corte si riferisce anche a un secondo intervento del legislatore che, riformando ulteriormente il tema in esame, ha emanato il d.lgs. 1° luglio 2014, n. 101 sul diritto dell'indagato alloglotta ad essere informato dei procedimenti a suo carico in una lingua a lui comprensibile. Come evidenziato dalla Cassazione, solamente il primo dei due decreti legislativi è applicabile al caso in esame, in quanto il secondo, entrato in vigore il 16 agosto 2014, è successivo ai fatti di causa.

cumenti fondamentali, anziché una traduzione scritta, a condizione che tale traduzione orale o riassunto orale non pregiudichi l'equità del procedimento».

L'art. 391, co. 7, c.p.p. prevede, invece, che l'ordinanza con cui viene applicata la misura cautelare, se pronunciata in udienza, sia notificata solamente qualora l'arrestato o il fermato non siano comparsi.

Dalla lettura combinata di questi due articoli i Giudici ritengono di superare il dato letterale del nuovo art. 143, co. 2, c.p.p., considerando superflua la traduzione integrale scritta dell'ordinanza applicativa della misura cautelare personale che sia stata emessa dal giudice dell'udienza di convalida, alla quale lo straniero in stato di arresto o di fermo abbia partecipato con l'assistenza di un interprete.

In tal senso si pone la massima desumibile dalla decisione in commento.

Il principio che se ne può evincere, letto alla luce del *background* storico ed esegetico indicato dal *drafting* giurisprudenziale interno, non può essere condiviso. Non si può derogare all'esigenza di garantire l'intelligibilità del contenuto degli atti all'imputato senza compromettere irreversibilmente il diritto a partecipare consapevolmente alle fasi del processo e ad usufruire di tutte le garanzie processuali predisposte dalla legge<sup>3</sup>.

La lettura di un documento scritto dà infatti una consapevolezza del contenuto del medesimo incontrovertibilmente differente dalla comprensione che se ne può ottenere attraverso l'ascolto, mediato da un interprete, in sede di udienza. Al fine di predisporre l'impugnazione, ad esempio, non ci si può basare sul ricordo di quanto si è ascoltato in udienza, ma è assolutamente necessaria la lettura e l'attenta analisi dell'atto.

Per di più in ottica di bilanciamento, il diritto ad una difesa piena ed effettiva non può essere in questo caso equiparato con quel principio che ha fatto dello snellimento del procedimento penale un pericoloso obiettivo, talvolta perseguito a discapito dei fondamentali diritti di libertà<sup>4</sup>.

Peraltro, se bastasse l'assistenza di un difensore italiano a preparare le linee difensive, negando quindi la traduzione scritta all'imputato alloglotta, si rinnegherebbero radicalmente quei principi di tutela sui quali si è basato l'*iter* legislativo che ha portato ad ammettere la traduzione degli atti nella legislazione successiva al ventennio fascista, durante il quale era negata in modo inoppugnabile<sup>5</sup>. Non solo, ma si svilirebbe anche il diritto di difesa in una delle sue accezioni principali, ossia il rapporto tra difensore e assistito, impedendo in

---

<sup>3</sup> Per una recente visione di insieme SAU, *Le garanzie linguistiche nel processo penale*, Padova, 2010.

<sup>4</sup> RIVELLO, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, Milano, 1999, 235.

<sup>5</sup> Corte cost., n. 15 del 1996.

tal modo un dialogo pienamente consapevole in merito al contenuto dell'atto oggetto dell'approccio difensivo<sup>6</sup>.

Ma questi brevi accenni non sono sufficienti a comprendere la portata della critica sottesa alla decisione in commento. Precisamente.

3. Onde fare chiarezza in merito a questo delicato tema e in ottica di critica alla decisione in commento, occorre un breve riferimento alle oscillazioni interpretative che si sono susseguite nella storia dell'istituto.

Inoltre, essendo la novella molto recente – introdotta a marzo dell'anno corrente – non si può che incominciare, per analizzarne i contenuti e comprenderne le finalità, dalle interpretazioni e dalle riflessioni che nel tempo hanno contribuito a partorirla.

Come si può osservare dalla dottrina e dalla innumerevole giurisprudenza sul tema delle lingue nell'ambito del procedimento penale, uno degli aspetti più dibattuti nell'applicazione della normativa sull'interpretazione e sulla traduzione è quello dell'individuazione degli atti processuali nei confronti dei quali indirizzare la tutela linguistica<sup>7</sup>. Il punto focale della questione è sempre stato quello di individuare quali atti vadano tradotti nella lingua di padronanza dello straniero alloglotta e quali, invece, vadano redatti in italiano; tema decisivo non solo dal punto di vista oggettivo della comprensione degli atti, ma soprattutto per quanto riguarda il pieno esercizio del diritto di difesa<sup>8</sup>.

L'importanza di questa tematica è desumibile anche dall'attenzione che la Corte EDU ha prestato alla comprensione delle accuse formulate nei confronti dello straniero alloglotta<sup>9</sup>; i Giudici di Strasburgo, in una nota sentenza<sup>10</sup>, hanno indicato che del contenuto di un provvedimento di rango penale non è sufficiente la conoscenza indiretta «vaga e non ufficiale [poiché] avvisare qualcuno del procedimento intentato contro di lui costituisce un atto di importanza tale da dover rispondere a condizioni di forma e sostanza idonee a garantire l'esercizio effettivo dei diritti dell'accusato»<sup>11</sup>. Sarebbe quasi sufficiente riferirsi alla Corte europea per orientare l'interpretazione in senso favorevole alla tutela del diritto di difesa, sotto il profilo della traduzione degli atti, ma rag-

---

<sup>6</sup> Per i riferimenti giurisprudenziali e di letteratura, GIUNCHEDI, *La tutela dei diritti umani nel processo penale*, Padova, 2007, 208.

<sup>7</sup> Tra i tanti CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, Milano, 2002, 361.

<sup>8</sup> Sul punto, in particolare, VIGONI, *Minoranze, stranieri e processo penale*, in *Protagonisti e comprimari del processo penale. Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale*, diretto da Chiavario, Marzaduri, Torino, 1995, 385.

<sup>9</sup> GIUNCHEDI, *La tutela dei diritti umani nel processo penale*, cit., 206.

<sup>10</sup> Corte eur. dir. uomo, Sez. Plen., 19 dicembre 1989, Brozicek c. Italia.

<sup>11</sup> Corte eur. dir. uomo, Sez. I., 12 ottobre 1992, T. c. Italia.

giungere e accettare un principio condiviso nella storia della giurisprudenza di un ordinamento è un processo lungo e tortuoso che richiede minuziosi interventi su tutti i fronti dell'ordinamento stesso<sup>12</sup>.

Nel quadro giuridico italiano, prima della recente novella, gli orientamenti della giurisprudenza di legittimità si erano rivelati a dir poco incostanti in merito al novero degli atti processuali da sottoporre a traduzione. Le interpretazioni più garantiste ritenevano che la clausola generale indicata all'art. 143 c.p.p. fosse da riferire a tutti gli atti scritti da notificare all'imputato<sup>13</sup>. La Cassazione arrivava persino ad affermare che la mancata traduzione nella lingua nota all'imputato<sup>14</sup> potesse essere considerata come causa di forza maggiore e determinasse quindi la possibilità di proporre istanza di restituzione in termini al fine di presentare impugnazione<sup>15</sup>. D'altro canto, in senso opposto si riteneva che l'operatività della garanzia linguistica andrebbe circoscritta ai soli atti orali compiuti nel corso del processo di cui l'imputato, assistendo alla loro escussione, goda del diritto di comprenderne il significato<sup>16</sup>, mentre per gli atti scritti sussisterebbe l'obbligo dell'uso della lingua italiana<sup>17</sup>.

Riassumendo, la precedente versione dell'art. 143 c.p.p. era foriera di numerose e differenti interpretazioni in quanto sia il dato letterale, sia quello sostanziale, lasciavano supporre che la norma stessa offrisse un principio di ordine generale da adattare caso per caso a seconda delle circostanze. A tracciare il solco della corretta esegesi è intervenuta, con due fondamentali sentenze, la Corte costituzionale interpretando l'art. 143 c.p.p. come clausola di ordine generale, destinata a tutti gli atti, orali e scritti, indirizzati all'imputato<sup>18</sup>. Allo stesso tempo il Giudice delle leggi ha ritenuto che, in quanto clausola di ordine generale, tale norma vada interpretata in senso estensivo, ossia che «il giudice è sottoposto al vincolo interpretativo di conferire alle norme che contengono le garanzie dei diritti di difesa in ordine alla esatta comprensione dell'accusa, un significato espansivo, diretto a rendere concreto ed effettivo, nei limiti del possibile il sopra indicato diritto dell'imputato»<sup>19</sup>. È evidente,

<sup>12</sup> Per approfondire il tema dal punto di vista della CEDU: CHIAVARI, Sub art. 6, in *Comm. CEDU Bartole, Conforti, Raimondi*, Padova, 2001, 153.

<sup>13</sup> Si vedano, ad esempio, Cass., Sez. un., 31 maggio 2000, Jakani, in *Mass. Uff.*, n. 216259; e, in particolare, sull'ordinanza di custodia cautelare Id., Sez. III, 26 aprile 1999, Braka, *ivi*, n. 214348.

<sup>14</sup> Nonostante la lettera dell'art. 143 c.p.p. si riferisca espressamente all'imputato, si deve ritenere uniformemente riconosciuto il diritto sotteso anche all'indagato. Vedi già Corte cost., n. 50 del 1972.

<sup>15</sup> Cass., Sez. V, 12 dicembre 1995, Alegre, in *Cass. pen.*, 1996, 631.

<sup>16</sup> Tra le altre Cass., Sez. II, 8 ottobre 2003, Tegri, in *Mass. Uff.*, n. 227609.

<sup>17</sup> Evidente simbolo di questa difformità esegetica è l'elevatissimo numero di pronunce sul punto, cfr., tra le tante, Cass., Sez. IV, 16 giugno 2001, Veneziano, in *Cass. pen.*, 2002, 733.

<sup>18</sup> Corte cost., n. 64 del 1994.

<sup>19</sup> Corte cost., n. 10 del 1993.

dunque, che il giudice di legittimità abbia indicato il diritto di difesa come criterio guida per le successive interpretazioni della norma.

Alla presa di posizione della Corte costituzionale ha seguito in maniera analoga la Corte di cassazione affermando che «l'art. 143 si applica ogni volta che l'imputato abbia bisogno della traduzione nella lingua da lui conosciuta in ordine a tutti gli atti a lui indirizzati»<sup>20</sup>.

Alla luce della lettura costituzionalmente orientata dell'art. 143 c.p.p., è stata assoggettata esplicitamente alla disciplina di detto articolo anche l'ordinanza di custodia cautelare: «l'ordinanza custodiale, al pari del decreto di citazione a giudizio, è un atto di fronte al quale l'indagato straniero che non comprenda la lingua italiana può essere pregiudicato nel suo diritto di partecipare al processo libero nella persona, in quanto, non comprendendo il relativo contenuto, non è posto in grado di valutare né quali siano gli indizi ritenuti a suo carico, né se sussistano o meno i presupposti per procedere alla impugnazione della ordinanza per nullità, a norma dell'art. 191, co. 2, c.p.p.»<sup>21</sup>.

Dal quadro che dette pronunce hanno tratteggiato si può dunque desumere che la Corte costituzionale abbia lasciato il segno nella giurisprudenza, rivolta con attenzione nuova verso la tutela linguistica dei soggetti che non comprendono la lingua del processo<sup>22</sup>. Nonostante la chiara posizione della Consulta non sono mancate interpretazioni che hanno disatteso questa soluzione interpretativa opponendo forti resistenze all'accoglimento del diritto di difesa come criterio guida per l'estensione esegetica dell'art. 143 c.p.p. In particolare, si è ritenuta «legittima la notificazione nella sola lingua italiana all'imputato straniero del decreto di citazione a giudizio perché nessuna disposizione impone di norma la traduzione di atti scritti da notificare all'alloggiato»<sup>23</sup> e si è anche escluso il diritto alla traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare<sup>24</sup>.

Come detto, queste posizioni risultano inaccettabili, ma ancora oggi, nonostante la riforma integrale dell'art. 143 c.p.p. e la chiarezza terminologica utilizzata dal legislatore, sussistono, come si può intuire dalla sentenza in commento, orientamenti contrari alla corretta interpretazione di un principio ormai consolidato già prima della riforma del 2014<sup>25</sup>. L'art. 143 c.p.p. non può essere interpretato in senso restrittivo, travalicando peraltro il cristallino dato

<sup>20</sup> Cass., Sez. VI, 13 dicembre 1993, Chief Mbolu, in *Mass. Uff.*, n. 196202.

<sup>21</sup> Cass., Sez. I, 9 luglio 1999, Zicha, in *Mass. Uff.*, n. 214495; in senso conforme Id., Sez. III, 26 aprile 1999, Braka, cit.

<sup>22</sup> CURTOTTI NAPPI, *Il problema delle lingue nel processo penale*, cit., 378.

<sup>23</sup> Cass., Sez. I, 14 ottobre 1999, Mustafic, in *Mass. Uff.*, n. 214840.

<sup>24</sup> Cass., Sez. I, 23 maggio 2000, Ilir, in *Mass. Uff.*, n. 216284.

<sup>25</sup> Fra i tanti CURTOTTI NAPPI, *Resistenze giurisprudenziali al pieno riconoscimento del diritto all'interprete*, in *Dir. pen. proc.*, 1998, 986.

letterale e sacrificando il diritto di difesa in forza di una snellezza processuale che costituisce un grave *vulnus* alla possibilità per l'imputato-indagato di conoscere il contenuto di atti che incidono gravemente sulla sfera della sua libertà personale.

Se nel 1999<sup>26</sup> la Cassazione, osando sfidare il *dictatum* del Giudice delle leggi, poteva "permettersi" di negare la traduzione di certuni atti giustificandosi con l'affermazione secondo cui «nessuna disposizione impone di norma la traduzione di atti scritti da notificare all'alloglotta», oggi non può più farlo in quanto l'art. 143, co. 2, c.p.p. lo esplicita fermamente, imponendo un obbligo di traduzione: «Negli stessi casi [quando l'imputato non conosce la lingua italiana n.d.r.] l'autorità procedente dispone la traduzione scritta, entro un termine congruo tale da consentire l'esercizio dei diritti e della facoltà della difesa, dell'informazione di garanzia, dell'informazione sul diritto di difesa, dei provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dei decreti che dispongono l'udienza preliminare e la citazione a giudizio, delle sentenze e dei decreti penali di condanna». Se le parole hanno un senso, ora esiste una disposizione che impone la traduzione di alcuni atti scritti ben identificati e, senza dubbio, il provvedimento oggetto della sentenza in commento rientra tra questi. Superare il dato letterale di fronte a una norma così chiara, letta peraltro alla luce della lunga storia di questo istituto, pare quasi un attentato alla certezza del diritto. Sembra infatti che la Corte di cassazione, invece di favorire l'indagato alloglotta, svilisca intenzionalmente il suo diritto di difesa. Non sappiamo se si tratti di una grave svista nel bilanciamento di principi di rango costituzionale o di un peccato veniale dettato da una scarsa attenzione al dato letterale legato al portato storico delle dinamiche giurisprudenziali attraverso le quali si esprime questo diritto; forse ciò che manca al Giudice è semplicemente la contezza del risvolto pratico del diritto di difesa – cosa che, invece, il legislatore ha tenuto a mente nel riscrivere la norma suddetta – che si esplica nella sua pienezza mediante la possibilità di leggere e studiare un atto scritto in un idioma comprensibile, piuttosto che ascoltarlo *una tantum* in via orale.

**FRANCESCO LA PLACA**

---

<sup>26</sup> Cass., Sez. I, 14 ottobre 1999, Mustafic, cit.